

**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD UNA OPERAZIONE
DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

redatto ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato 3 del Regolamento Euronext Growth Milan in tema di Parti Correlate, nonché dell'articolo 11 della Procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate di sostravel.com S.p.A.

relativo al

CONTRATTO DI FORNITURA E COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI ALBERGHIERI CON YESSA S.R.L.

Il presente Documento Informativo è stato messo a disposizione del pubblico in data 3 ottobre 2025, presso la sede legale di sostravel.com S.p.A. (Roma, Viale Europa n. 98, 00144), sul sito *internet* della Società (www.sostravel.com/governance) e di Borsa Italiana.

INDICE

Definizioni.....	4
1. Avvertenze	6
1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione	6
2. Informazioni relative all'Operazione	7
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione	7
2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione	8
2.3 Indicazione delle motivazioni economiche dell'Operazione e della convenienza di quest'ultima per la Società	8
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili	9
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili	9
2.6 Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate	11
2.7 Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Operazione e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie.....	11
2.8 Indicazione degli organi o degli Amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione, specificando i rispettivi ruoli con particolare riguardo agli Amministratori indipendenti.....	11
2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette informazioni	12
Allegato	13

Premessa

Il Documento Informativo è stato predisposto da Sostravel, società con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento EGM Parti Correlate, nonché dell'articolo 11 della Procedura Parti Correlate, in relazione alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2025 che ha autorizzato la sottoscrizione del Contratto, al fine di illustrarne al mercato le modalità, i termini e le condizioni.

La sottoscrizione del Contratto configura un'operazione tra parti correlate in quanto, alla data del Documento Informativo, Yessa è una società interamente controllata dal Sig. Umberto Navanzino, il quale ricopre il ruolo di amministratore non esecutivo di Sostravel ed è riconducibile alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

Inoltre, l'Operazione si configura come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ai sensi dell'art. 1 della Procedura OPC, nonché ai sensi dell'art. 1.1, lettera a) dell'Allegato 3 al Regolamento OPC, in quanto risulta superata la soglia del 5% con riferimento all'indice di rilevanza del controvalore, come di seguito precisato. Ai sensi dell'articolo 4.1 della Procedura Parti Correlate, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM e dell'articolo 10 del Regolamento Consob, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.

La delibera di approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione è intervenuta in data 29 settembre 2025, previo parere motivato favorevole non vincolante del Comitato OPC, rilasciato in data 26 settembre 2025, ai sensi dell'art. 4.6 della Procedura Parti Correlate.

I termini utilizzati in maiuscolo nel presente paragrafo sono definiti nella sezione "Definizioni" del presente Documento Informativo.

Il presente Documento Informativo pubblicato in data 3 ottobre 2025, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di sostravel.com S.p.A. (Roma, Viale Europa n. 98, 00144), sul sito *internet* della Società (www.sostravel.com/governance) e di Borsa Italiana.

Definizioni

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno del presente documento e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, a seconda del contesto. Gli ulteriori termini utilizzati nel presente documento hanno il significato loro attribuito e indicato nel testo.

Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6
Comitato OPC o Comitato	Il Comitato parti correlate della Società, composto, ai sensi della Procedura OPC, dal Dott. Ivan Munarini, consigliere indipendente della Società e dal Dott. Enrico Orvieto, Presidente del Collegio Sindacale.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione di Sostravel.
Contratto	Il contratto sottoscritto in data 29 settembre 2025 tra Sostravel e Yessa, avente ad oggetto la messa a disposizione da parte di Yessa di 25 camere con i relativi servizi alberghieri presso il complesso <i>Visiwa Beach Resort</i> di Watamu (Kenya) da destinare alla commercializzazione da parte di Sostravel.
Documento Informativo	Il presente documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento EGM Parti Correlate e dell'Allegato 3 al medesimo, nonché dell'articolo 11 della Procedura Parti Correlate.
Euronext Growth Milan	Il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "Euronext Growth Milan".
Operazione	L'operazione di maggiore rilevanza con parte correlata avente ad oggetto la sottoscrizione del Contratto tra Sostravel e Yessa.
Procedura OPC o Procedura Parti Correlate	La procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Sostravel in data 8 luglio 2022.
Regolamento Consob o Regolamento OPC	Il regolamento approvato con delibera Consob n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento EGM Parti Correlate	Il Regolamento adottato da Borsa Italiana recante disposizioni in tema di parti correlate applicabile alle società aventi azioni ammesse alla

negoziazione sull'Euronext Growth Milan, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Emittenti EGM Il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come successivamente modificato e integrato.

Sostravel o Società sostravel.com S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa 98, 00144, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, P.IVA n. 03624170126.

Yessa Yessa S.r.l., con sede legale in Roma, Via Edoardo Jenner 86, 00151, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, P.IVA n. 13638121007.

1. Avvertenze

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione

L'Operazione, oggetto del presente Documento Informativo, si configura come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento EGM Parti Correlate e della Procedura Parti Correlate, dal momento che:

- (i) il valore massimo teorico complessivo stimato dell'Operazione, calcolato in relazione alla messa a disposizione delle 25 camere e dei relativi servizi alberghieri del Visiwa Beach Resort in Kenya per l'intera durata contrattuale (*i.e.*, fino al 17 dicembre 2027), risulta pari a circa Euro 2.500.000.

Tale valore è stato determinato sulla base dell'indice di rilevanza del controvalore previsto nell'Allegato A della Procedura Parti Correlate della Società (*Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate ai sensi dell'Allegato 2 delle Disposizioni Parti Correlate*). In particolare, ai sensi dell'art. 1.1, lettera a), dell'Allegato 3 al Regolamento OPC, è richiesto di calcolare il rapporto tra il massimo controvalore stimato dell'Operazione (*i.e.*, Euro 2.500.000) e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Società (*i.e.*, Euro 4.567.537 al 31 dicembre 2024), ovvero, nel caso di società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (*i.e.*, Euro 11.859.433 al 30 dicembre 2024).

Tenuto conto che il valore della capitalizzazione di mercato risulta superiore al patrimonio netto, in conformità con quanto previsto dalla Procedura Parti Correlate, la Società ha calcolato il rapporto con il controvalore dell'Operazione utilizzando il valore della capitalizzazione. Tale calcolo ha determinato un'incidenza pari al 21,07%, superiore alla soglia del 5%, consentendo di classificare pertanto l'Operazione come di maggiore rilevanza.

Si segnala, inoltre, che per completezza nella valutazione dell'indice di rilevanza del controvalore sono stati considerati anche i dati risultanti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025. In particolare, rapportando il valore massimo stimato dell'Operazione (*i.e.*, Euro 2.500.000) al patrimonio netto tratto dalla relazione finanziaria semestrale (*i.e.*, Euro 4.226.095) si ottiene un'incidenza pari al 59,14%, mentre rispetto alla capitalizzazione rilevata al 30 giugno 2025 (*i.e.*, Euro 7.247.431) l'incidenza risulta pari al 34,49%. Tali percentuali, superiori a quelle calcolate sulla base dei dati al 31 dicembre 2024, confermano in ogni caso la natura di operazione di maggiore rilevanza. Tuttavia, in via prudenziale e in coerenza con i dati su cui si è espresso il Comitato OPC, la Società ha ritenuto opportuno assumere a riferimento i valori al 31 dicembre 2024, che risultano più elevati e quindi maggiormente rappresentativi;

- (ii) Yessa è una società interamente controllata dal Sig. Umberto Navanzino, il quale ricopre il ruolo di amministratore non esecutivo di Sostravel ed è riconducibile alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ricadendo pertanto nella definizione di parte correlata di cui al paragrafo 9, punto b(vi) dei principi contabili internazionali (IAS 24).

Per tale ragione, l'Emittente ha attivato i presidi e le misure previsti dal Regolamento EGM Parti Correlate e dalla Procedura Parti Correlate, tenuto conto che:

- il Consiglio di Amministrazione della Società ha incaricato il Comitato Parti Correlate ai fini del rilascio del parere motivato non vincolante di cui all'art. 4 del Regolamento EGM Parti Correlate e all'art. 4.6 della Procedura Parti Correlate;

- il Comitato Parti Correlate è stato coinvolto con congruo anticipo, ricevendo un flusso informativo completo, tempestivo e adeguato di documenti e dati relativi all'Operazione;
- il Comitato Parti Correlate ha espresso in data 26 settembre 2025 un parere non vincolante favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato Parti Correlate è allegato al presente Documento Informativo quale "Allegato A";
- infine, nella riunione del 29 settembre 2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'Operazione, sulla base della documentazione istruttoria ricevuta e del parere motivato non vincolante favorevole del Comitato Parti Correlate.

In considerazione di tali profili di correlazione, il Sig. Umberto Navanzino ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, il proprio interesse nell'Operazione in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società tenutasi in data 29 settembre 2025, astenendosi dal partecipare alla relativa deliberazione.

Si precisa che, alla data del presente Documento Informativo, l'Operazione non ha alcun impatto sull'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori della Società e/o di società da questa controllate.

Tenuto conto delle caratteristiche dell'Operazione, non si ravvisano, a giudizio di Sostravel, particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni con parti correlate, né rischi ulteriori rispetto a quelli usualmente associati a operazioni di analoga natura.

2. Informazioni relative all'Operazione

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

L'Operazione prevede la messa a disposizione, da parte di Yessa, di n. 25 camere con i relativi servizi alberghieri presso il complesso Visiwa Beach Resort di Watamu (Kenya), per la loro commercializzazione a cura di Sostravel. A tal riguardo, la Società e Yessa hanno sottoscritto un contratto in data 29 settembre 2025 con efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2025 e sino al 17 dicembre 2027, data dell'ultimo *checkout* previsto (il "**Contratto**").

Ai sensi del Contratto, il corrispettivo dovuto da Sostravel a Yessa è determinato in misura variabile in funzione del numero di camere effettivamente commercializzate e sulla base del listino stagionale previamente concordato per iscritto tra Sostravel e Yessa. Il Contratto prevede altresì che Sostravel maturi un diritto a percepire una remunerazione, espressa in misura percentuale, da determinarsi in relazione al canale di vendita utilizzato.

Sostravel ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta con un preavviso minimo di 90 giorni. Tale previsione consente alla Società di mantenere un adeguato livello di flessibilità nella gestione del rapporto contrattuale, riducendo il rischio di vincoli eccessivamente onerosi in presenza di eventuali mutamenti nelle esigenze strategiche o di mercato.

Ai sensi del Contratto, Sostravel è tenuta a trasmettere quotidianamente a Yessa l'elenco delle prenotazioni perfezionate, che costituisce la base per la determinazione degli importi dovuti e per l'emissione della relativa fatturazione.

In aggiunta, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, Sostravel ha costituito un deposito cauzionale pari a Euro 50.000 a favore di Yessa, che potrà essere utilizzato da Yessa a compensazione di eventuali inadempimenti da parte di Sostravel e sarà restituito al termine del Contratto, qualora non sussistano debiti o pendenze a carico della Società.

Il Contratto prevede inoltre che, qualora si verificano circostanze straordinarie ed imprevedibili, idonee a incidere in maniera significativa sull'equilibrio economico del rapporto contrattuale (e.g., mutamenti normativi, eventi di forza maggiore o rilevanti variazioni delle condizioni di mercato), ciascuna parte possa richiedere una revisione delle condizioni economiche del Contratto.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione

La sottoscrizione del Contratto costituisce un'operazione con parti correlate, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, in quanto comporta in capo a Sostravel l'impegno a corrispondere a Yessa un corrispettivo per la messa a disposizione di camere e servizi alberghieri.

In particolare, Yessa è una parte correlata dalla Società in quanto interamente controllata dal Sig. Umberto Navanzino, il quale ricopre il ruolo di amministratore non esecutivo di Sostravel ed è pertanto riconducibile alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, ricadendo pertanto nella definizione di parte correlata di cui al paragrafo 9, punto b(vi) dei principi contabili internazionali (IAS 24).

Con riferimento agli interessi di parti correlate nell'Operazione, si rappresenta che il consigliere non esecutivo di Sostravel, Sig. Umberto Navanzino, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 29 settembre 2025, ha dichiarato agli altri consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2391, comma 1, Codice Civile, il proprio interesse nell'Operazione in quanto Yessa, controparte contrattuale della Società, è da lui interamente controllata.

L'Operazione è stata qualificata dalla Società come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento Consob e della Procedura OPC, risultando superiore alla soglia del 5% dell'indice di rilevanza del controvalore di cui all'art. 1.1, lettera a) dell'Allegato 3 al Regolamento OPC.

Alla luce di quanto precede, la Società ha predisposto il presente Documento Informativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento EGM Parti Correlate e dell'articolo 11 della Procedura OPC e il Comitato OPC ha rilasciato in data 26 settembre 2025 un parere motivato favorevole in merito all'Operazione, confermando la correttezza sostanziale delle condizioni previste nel Contratto e la convenienza per la Società.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche dell'Operazione e della convenienza di quest'ultima per la Società

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Operazione rappresenti un passaggio strategico per l'ampliamento dell'offerta turistica di Sostravel, attraverso la disponibilità di 25 camere e dei relativi servizi alberghieri del Visiwa Beach Resort di Watamu (Kenya), gestito da Yessa.

In particolare, l'Operazione potrebbe portare eventualmente per la Società i seguenti benefici: (i) consentirle di presidiare un mercato turistico di rilevanza internazionale come il Kenya mediante l'accesso a una struttura di proprietà di terzi nella quale le è stata garantita la disponibilità di un numero significativo di camere; (ii) diversificare le fonti di reddito, affiancando ai servizi digitali già offerti un'attività di ospitalità integrata; e (iii) ampliare la gamma dei servizi destinati alla clientela, con conseguente rafforzamento della competitività sul mercato.

La Società ritiene inoltre che l'Operazione avrà effetti economici positivi, in ragione delle condizioni di remunerazione previste dal Contratto, che riconoscono a Sostravel un margine percentuale sulle vendite, senza imporre costi fissi legati all'occupazione delle camere. Ulteriore elemento favorevole è rappresentato dall'equilibrio delle clausole contrattuali, che da un lato prevedono la costituzione di un deposito cauzionale contenuto rispetto al valore complessivo dell'Operazione e, dall'altro, attribuiscono alla Società la facoltà di recedere con un preavviso di 90 giorni, garantendo flessibilità gestionale e tutela in caso di andamenti negativi del mercato.

Alla luce di tali elementi, l'Operazione è stata ritenuta dal Consiglio di Amministrazione coerente con l'interesse di Sostravel, in quanto funzionale all'ampliamento delle attività a livello internazionale, alla diversificazione dei servizi forniti alla clientela e al rafforzamento della presenza in un'area geografica di rilevanza strategica.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili

Ai sensi del Contratto, il corrispettivo dovuto da Sostravel a Yessa per la messa a disposizione delle 25 camere e dei relativi servizi alberghieri presso il Visiwa Beach Resort è variabile, determinandosi in funzione del numero di camere effettivamente vendute e delle tariffe applicabili secondo il listino stagionale concordato per iscritto tra la Società e Yessa. In particolare, Sostravel corrisponderà a Yessa un importo prestabilito per ciascuna camera venduta nei diversi periodi contrattuali. A fronte dell'attività di rivendita, Sostravel maturerà un margine di remunerazione calcolato in percentuale in base al canale di distribuzione utilizzato.

Considerato che il Contratto non prevede un corrispettivo fisso predeterminato per singola camera, ai fini della verifica degli indici di rilevanza di cui all'Allegato A della Procedura OPC, la Società ha stimato un valore massimo teorico complessivo dell'Operazione pari a circa Euro 2.500.000 per l'intera durata contrattuale. Tale importo è stato calcolato ipotizzando un'occupazione pari al 100% delle camere oggetto del Contratto e assumendo come base le tariffe e le percentuali di remunerazione ritenute congrue per la commercializzazione delle stesse.

La metodologia di stima adottata, sebbene di natura prudenziale e fondata su un'ipotesi di piena occupazione, è finalizzata a fornire un parametro oggettivo per la verifica della rilevanza ai fini regolamentari. Il corrispettivo effettivamente maturato sarà, in ogni caso, strettamente correlato all'andamento delle vendite e potrà risultare inferiore rispetto al valore stimato.

Alla luce delle condizioni pattuite, e tenuto conto delle prassi di mercato applicabili a contratti di *allotment* e commercializzazione di servizi di natura alberghiera in contesti turistici analoghi, la Società ritiene che i criteri di determinazione del corrispettivo siano coerenti e che l'importo stimato risulti congruo rispetto a operazioni simili osservabili sul mercato di riferimento.

La Società non si è avvalsa dell'assistenza di esperti indipendenti ai fini della verifica della congruità del corrispettivo dell'Operazione.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili

L'Operazione si configura quale "operazione di maggiore rilevanza" ai sensi dell'art. 1 della Procedura OPC, nonché dell'Allegato 3 al Regolamento OPC.

In particolare, ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento OPC, per operazioni di maggiore rilevanza si intendono le operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

Tra i menzionati indici di rilevanza, risulta applicabile all'Operazione il seguente:

- a) *“Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).*

[...]

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

L'Operazione è stata qualificata come di maggiore rilevanza dal momento che:

- (i) il valore massimo teorico complessivo stimato dell'Operazione, calcolato in relazione alla messa a disposizione delle 25 camere e dei relativi servizi alberghieri del Visiwa Beach Resort in Kenya per l'intera durata contrattuale (*i.e.*, fino al 17 dicembre 2027), risulta pari a circa Euro 2.500.000;
- (ii) tale valore è stato determinato sulla base dell'indice di rilevanza del controvalore previsto nell'Allegato A della Procedura Parti Correlate della Società (*Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate ai sensi dell'Allegato 2 delle Disposizioni Parti Correlate*). In particolare, ai sensi dell'art. 1.1, lettera a), dell'Allegato 3 al Regolamento OPC, è richiesto di calcolare il rapporto tra il massimo controvalore stimato dell'Operazione (*i.e.*, Euro 2.500.000) e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Società (*i.e.*, Euro 4.567.537 al 31 dicembre 2024), ovvero, nel caso di società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (*i.e.*, Euro 11.859.433 al 30 dicembre 2024);
- (iii) tenuto conto che il valore della capitalizzazione di mercato risulta superiore al patrimonio netto, in conformità con quanto previsto dalla Procedura Parti Correlate, la Società ha calcolato il rapporto con il controvalore dell'Operazione utilizzando il valore della capitalizzazione. Tale calcolo ha determinato un'incidenza pari al 21,07%, superiore alla soglia del 5%, consentendo la classificazione dell'Operazione come di maggiore rilevanza.

Si segnala, inoltre, che per completezza nella valutazione dell'indice di rilevanza del controvalore sono stati considerati anche i dati risultanti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025. In particolare, rapportando il valore massimo stimato dell'Operazione (*i.e.*, Euro 2.500.000) al patrimonio netto tratto dalla relazione finanziaria semestrale (*i.e.*, Euro 4.226.095) si ottiene un'incidenza pari al 59,14%, mentre rispetto alla capitalizzazione rilevata al 30 giugno 2025 (*i.e.*, Euro 7.247.431) l'incidenza risulta pari al 34,49%. Tali percentuali, superiori a quelle calcolate sulla base dei dati al 31 dicembre 2024, confermano in ogni caso la natura di operazione di maggiore rilevanza. Tuttavia, in via prudenziale e in coerenza con i dati su cui si è espresso il Comitato OPC, la Società ha ritenuto opportuno assumere a riferimento i valori al 31 dicembre 2024, che risultano più elevati e quindi maggiormente rappresentativi.

2.6 Incidenza dell'Operazione sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate

Alla data del presente Documento Informativo, l'Operazione non ha alcun impatto sull'ammontare dei compensi degli amministratori della Società e/o di società da questa controllate. Pertanto, non è prevista alcuna variazione dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione.

2.7 Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Operazione e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie

Salvo quanto già indicato nella Premessa e nei Paragrafi 1 e 2.2 del presente Documento Informativo, l'Operazione non coinvolge, in qualità di parti correlate, né gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né i componenti del Collegio Sindacale, né i direttori generali né i dirigenti di Sostravel.

2.8 Indicazione degli organi o degli Amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione, specificando i rispettivi ruoli con particolare riguardo agli Amministratori indipendenti

Ai sensi dell'articolo 4.1 della Procedura Parti Correlate, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM e dell'articolo 10 del Regolamento Consob, la Società si avvale della facoltà di applicare alle operazioni con parti correlate di "Maggiore Rilevanza" la procedura stabilita per le operazioni con parti correlate di "Minore Rilevanza".

Le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza sono, dunque, approvate dal Consiglio di amministrazione di Sostravel previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'Operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato Parti Correlate è stato coinvolto ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo.

In data 26 settembre 2025, il Comitato ha esaminato la versione finale del Contratto e, nella medesima seduta, ha espresso all'unanimità parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Alla riunione erano presenti, quali membri del Comitato OPC, il Dott. Ivan Munarini, Consigliere Indipendente, e il Dott. Enrico Orvieto, Presidente del Collegio Sindacale.

In conformità all'articolo 5 del Regolamento OPC e all'articolo 11 della Procedura OPC, il parere rilasciato dal Comitato è allegato al presente Documento Informativo quale "Allegato A".

In data 29 settembre 2025, il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Comitato Parti Correlate e delle motivazioni sottostanti all'Operazione, nonché rilevato l'interesse della Società al compimento della stessa e la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, ha approvato all'unanimità la sottoscrizione del Contratto con Yessa, nei termini e alle condizioni contenuti nella sua versione

finale.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette informazioni

La rilevanza dell'Operazione oggetto del presente Documento Informativo sussiste in via autonoma e non deriva dal cumulo con altre operazioni compiute con la stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società.

Roma, 3 ottobre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato

Carmine Colella

Allegato
Parere del Comitato OPC

Egregio

Dott. Rudolph Gentile

Presidente Consiglio di
Amministrazione di

sostravel.com S.p.A.

e p.c. al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio
Sindacale di sostravel.com
S.p.A.

PARERE MOTIVATO NON VINCOLANTE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI SOSTRAVEL.COM S.P.A. SU UN'OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA TRA PARTI CORRELATE

Con il presente parere il Comitato Parti Correlate (il "**Comitato**") di sostravel.com S.p.A. (di seguito anche "**Sostravel**" o la "**Società**") esamina il contratto che la Società intende sottoscrivere con Yessa S.r.l. (come *infra* definita) ai fini del rilascio del proprio parere motivato non vincolante ai sensi dell'art. 4, par. 6, della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Sostravel (la "**Procedura OPC**"), nonché dell'art. 4, lett. a) delle "**Disposizioni in tema di Parti Correlate**" dettate per gli emittenti con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "**Disposizioni OPC**"), avuto riguardo alle ragioni dell'operazione, all'interesse della Società al relativo compimento, nonché alla convenienza economica e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

A tal fine, si rappresenta che, in conformità all'art. 4 della Procedura OPC, il Comitato è stato reso edotto della prospettata operazione dai competenti organi della Società, che ha fornito le rilevanti informazioni sull'operazione e la relativa documentazione.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE

L'operazione ha ad oggetto la sottoscrizione di un contratto tra Sostravel e Yessa S.r.l., società di diritto italiano, con sede sociale in via Edoardo Jenner 86, 00151, Roma (RM) ("**Yessa**"). In particolare, mediante la stipula del menzionato contratto, Yessa si impegna a mettere a disposizione di Sostravel le camere e i servizi alberghieri del complesso Visiwa Beach Resort a Watamu, in Kenya, destinati alla commercializzazione da parte di Sostravel a favore della propria clientela su scala globale (l'"**Operazione**").

Il contratto avrà efficacia dal 01 ottobre 2025 sino al 17 dicembre 2027, in occasione dell'ultimo *checkout*, e riconosce a Sostravel la facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni, senza che tale recesso comporti alcuna penale o indennizzo ulteriore, fermo restando l'obbligo di corrispondere le somme maturate sino alla data di efficacia del recesso

Il corrispettivo previsto dal Contratto è articolato su due livelli; in primo luogo, Sostravel, a fronte della messa a disposizione delle camere e dei servizi alberghieri del Visiwa Beach Resort per la loro commercializzazione, corrisponderà a Yessa un importo variabile determinato in base al numero delle camere vendute e al listino stagionale concordato per iscritto tra le Parti, come indicato nell'Allegato "A" al contratto. In secondo luogo, a fronte dell'attività di commercializzazione svolta, Sostravel maturerà a sua volta un diritto ad una remunerazione percentuale calcolata in funzione del canale di vendita utilizzato (*i.e.* B2C, B2B o OTA).

Considerato che il contratto non prevede un corrispettivo fisso per singola camera, ma un importo variabile in base alle vendite, il valore massimo stimato dell'operazione – da assumere quale parametro ai fini della verifica degli indici di rilevanza indicati altresì nell'Allegato A della Procedura OPC – è pari a circa Euro 2.500.000 per l'intera durata contrattuale. Tale importo è stato determinato ipotizzando l'occupazione al 100% delle 25 camere messe a disposizione da Yessa, per l'intera durata contrattuale, e applicando le tariffe stimate per la commercializzazione delle stesse.

Il contratto stabilisce, inoltre, un sistema di reportistica delle vendite, prevedendo che Sostravel trasmetta quotidianamente a Yessa l'elenco delle prenotazioni perfezionate. Sulla base di tali dati Yessa emetterà la relativa fattura che Sostravel dovrà saldare con cadenza settimanale secondo le modalità indicate nel contratto.

Il contratto sarà sottoscritto, nell'esercizio delle deleghe ad esso conferite con delibera del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato della Società, il Dott. Carmine Colella.

NATURA DELLA CORRELAZIONE E RILEVANZA DELL'OPERAZIONE

L'Operazione si configura quale operazione con parti correlate ai sensi della Procedura OPC e dell'Allegato 1, art. 1, delle Disposizioni OPC.

Sostravel e Yessa risultano essere parti correlate ai sensi dell'art. 1 della Procedura OPC adottata dalla Società, che richiama la definizione di parte correlata contenuta nei principi contabili internazionali IAS/IFRS e nel Regolamento Consob n. 17221/2010. In particolare, Yessa è interamente controllata dal Sig. Navanzino, il quale ricopre il ruolo di amministratore non esecutivo di Sostravel ed è pertanto riconducibile alla categoria dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, rilevante ai fini della qualificazione della relazione come operazione con parte correlata..

Si rappresenta inoltre che, secondo le stime effettuate dalla Società, avendo riguardo al valore complessivo stimato, l'Operazione si configura quale operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate, ai sensi dell'art. 1 della Procedura OPC in quanto *(i)* risulta superata la soglia prevista per la configurazione dell'operazione quale operazione di importo esiguo (*i.e.*, pari ad Euro 75.000), e *(ii)* risulta superato l'indice a) di cui all'Allegato A della medesima Procedura OPC per qualificare l'operazione quale operazione di maggiore rilevanza. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2 delle Disposizioni OPC e dell'articolo 11 della Procedura OPC, verrà predisposto e messo a disposizione del pubblico un documento informativo, nel termine previsto dalla normativa, presso la sede sociale e sul sito internet di Sostravel nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info".

RAGIONI DELL'OPERAZIONE E INTERESSE DELLE SOCIETÀ AL SUO COMPIMENTO

In merito alle motivazioni e alla convenienza dell'Operazione, si rileva che il contratto rappresenta per Sostravel un passaggio strategico per ampliare l'offerta turistica, assicurandosi la disponibilità in esclusiva delle camere e dei servizi del Visiwa Beach Resort di Watamu, gestito da Yessa.

Per conseguire tale obiettivo, Sostravel ha ritenuto opportuno collaborare con una struttura ricettiva già attiva nella destinazione, in grado di assicurare *standard* qualitativi adeguati e continuità gestionale. L'accordo con Yessa consente infatti di avvalersi di un complesso alberghiero autorizzato che permette di arricchire e ampliare i servizi da offrire ai clienti della Società.

Considerate tali circostanze, l'operazione si presenta coerente con l'interesse di Sostravel e con i suoi obiettivi di crescita, in quanto favorisce l'espansione internazionale, rafforza la capacità della Società di diversificare i servizi offerti e consolida il posizionamento competitivo in un'area geografica di rilevanza strategica

Sulla base di tali premesse, il Comitato valuta pertanto favorevolmente l'Operazione.

CORRETTEZZA SOSTANZIALE DELLE CONDIZIONI E CONVENIENZA DELL'OPERAZIONE

Con riferimento agli aspetti della correttezza delle condizioni e della convenienza dell'Operazione, si rileva che i corrispettivi e le condizioni riconosciuti sono da ritenersi equi ed in linea con il mercato.

Inoltre, l'operazione appare strutturata in modo adeguato anche per quanto riguarda il processo decisionale di approvazione, secondo quanto disciplinato dalla Procedura OPC.

CONCLUSIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. a) delle Disposizioni OPC, nonché dell'art. 4, par. 6, della Procedura OPC,

- (i) esaminati i termini dell'operazione che il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato ad approvare con la parte correlata Yessa;
- (ii) preso atto di quanto illustrato al riguardo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sostravel;

esprime

parere favorevole sull'interesse di Sostravel all'approvazione dell'operazione, nei termini e alle condizioni sopra descritte, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Roma, 26 settembre 2025

Il Consigliere Indipendente

Dott. Ivan Munarini

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Enrico Orvieto